



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 19.12.2017

COPIA

OGGETTO: Contratto decentrato integrativo parte economica anno 2017: Atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17,30, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Presente
Simone Cucca	Assessore,	Assente
Armando Molinaro	Assessore,	Assente
Federico Scattu	Assessore,	Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che occorre procedere alla stipulazione dell'accordo annuale per la ripartizione delle risorse destinate dall'amministrazione alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativamente alla annualità 2017;

Ritenuto di confermare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, al fine di consentire la completa attuazione di ogni istituto contrattuale rimesso a detto livello di negoziazione, dando atto che presidente e unico componente della delegazione è il Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali;

Specificato che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;

Dato atto pertanto che in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica formula, in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'amministrazione

Visto altresì il comma 5 del CCNL 1/04/1999 così come sostituito dall'articolo 4 del CCNL 22/01/01 il quale, al comma 2, prevede che l'ente, costituita la delegazione di parte pubblica, debba convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme;

Dato atto che, in assenza di presentazione, o da parte delle organizzazioni sindacali, di piattaforme, la delegazione trattante ha proceduto a convocare la delegazione sindacale per la stipula del contratto decentrato parte economica-annualità 2017;

Richiamati in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40 comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”*;
- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede la facoltà per gli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Rilevato che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza

contabile;

Vista la determinazione n. 40 del 18.11.2016 con la quale il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha costituito il fondo delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività, anno 2017;

Considerato che la suddetta quantificazione è stata recepita dall'amministrazione comunale con delibera di C.C. n. 9 del 14.02.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, nella fattispecie "quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (allegato 5)";

Vista in particolare la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 557 (o comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006;
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e premi" del D.Lgs. 150/2009, alla luce del "correttivo" D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della "Riforma Brunetta" (sospesa l'applicazione delle fasce di merito);

Vista la Circolare n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato con riferimento agli istituti esclusi dall'art. 9, comma 2-bis D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;

Visto il verbale di pre intesa sull'utilizzo delle somme del Fondo anno 2017, stipulato in data 04/12/2017, in relazione a vari istituti contrattuali previsti dai CCNL;

Ritenuto, a tal fine, di fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo dando atto che i criteri di riparto del fondo per l'anno 2017 permangono quelli già approvati in relazione all'anno 2016;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

UNANIME DELIBERA

Di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, dando atto che presidente e unico componente della delegazione è il Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali;

Di evidenziare che:

- per le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 1998/2001, la delegazione è composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del contratto;
- il competente organo di direzione politica può partecipare in qualità di uditor interessato alle riunioni della contrattazione in relazione al recepimento delle direttive emanate dallo stesso organo politico e dal momento in cui lo stesso sarà chiamato a valutare i contenuti della ipotesi di accordo;
- la verbalizzazione delle sedute della delegazione trattante sarà curata da un dipendente che verrà individuato dal Presidente.

Di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, di proseguire le trattative finalizzate alla stipula del contratto decentrato disciplinante le modalità di impiego, per l'annualità 2017, delle risorse di cui all'articolo 17 del C.C.N.L. di comparto stipulato in data 1° aprile 1999;

Di stabilire e formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un nuovo contratto decentrato integrativo della parte economica per l'annualità 2017:

1. di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e precisato dal D.Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 2 del D.L. n. 95/2012, convertito il L. n. 135/2012;

2. di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999
3. l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare si confermano gli istituti contrattuali previsti nel precedente contratto decentrato integrativo (annualità 2011,2012,2013,2014, stipulato in data 6.10.2015) per quanto attiene alle seguenti destinazioni:
 - indennità di disagio (art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL del 1/4/1999);
 - produttività (art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL del 1/4/1999) I relativi compensi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

Di dare atto che in particolare le risorse di cui all'art. 15 comma 2 potranno essere rese disponibili solo a seguito dell'avvenuta certificazione da parte del nucleo di valutazione;

Di dichiarare la presente deliberazione - con separata e unanime votazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di consentire la chiusura della contrattazione nei ristretti tempi che precedono la chiusura del corrente esercizio finanziario..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20.12.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 19.12.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Antonio Piras